



La “mediazione di classe”

Per “mediazione di classe” (o collettiva) si intende un nuovo strumento a tutela del consumatore, volto alla prevenzione, definizione ovvero conciliazione di controversie in cui si assuma la lesione di diritti diffusi, riconducibili ad una categoria omogenea di utenti.

Com'è noto, il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante norme sulla competitività e le liberalizzazioni, ha emendato l'art.140 bis del Codice del consumo, precisando che l'azione collettiva risarcitoria riguarda non soltanto diritti “identici”, ma anche “omogenei”, riconducibili cioè ad una pluralità di soggetti appartenenti alla medesima “classe”, di cui si assuma la lesione per effetto di un illecito plurioffensivo. Tale previsione si pone a ben vedere in linea di continuità con le indicazioni delle istituzioni comunitarie, le quali hanno, da un lato, ribadito - soprattutto attraverso lo strumento della direttiva - la centralità della tutela inibitoria quale modello generale di protezione giurisdizionale e/o amministrativa in tutti i settori del “consumerism”; e, dall'altra, auspicato l'implementazione degli strumenti di ricorso collettivo, ai quali può certamente ascriversi la mediazione di classe. A tal ultimo riguardo, giova precisare che il Libro verde del 27 novembre 2008 sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori [COM(2008) 794 def.], allo scopo di fornire mezzi efficaci di risarcimento ai gruppi di consumatori vittime di identiche o analoghe prassi commerciali illegali ad opera del medesimo operatore commerciale nell'ambito dell'UE, auspica una sinergia, all'interno dei singoli stati, tra azioni legali individuali, meccanismi alternativi individuali di composizione delle controversie e meccanismi di ricorso collettivo.

In questa prospettiva, merita attenzione il rapporto tra l'azione di classe e la mediazione volta alla conciliazione e, più in generale, con gli altri ambiti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il nostro legislatore (art. 140, comma 2 e 141 cod. cons.) prevede la possibilità di attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 14 cod. consumo. Tale procedura, che deve essere definita entro sessanta giorni, non pregiudica l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. Se il procedimento di conciliazione (anche nella fase esecutiva) ha una favorevole conclusione, questa viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.



Ove l'azione di classe si sia conclusa vittoriosamente con sentenza, l'impresa chiamata in causa potrà proporre ai singoli consumatori una transazione, mediante il pagamento di una somma a liquidazione del danno.

La proposta dovrà essere fatta entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, se accettata, diventerà titolo esecutivo (con il quale il singolo potrà attivare una procedura di esecuzione forzata).

Nel caso in cui la proposta non venga fatta, o non venga accettata, si apre una ulteriore fase di conciliazione, gestita dal Presidente del Tribunale, il quale dovrà istituire un tavolo di conciliazione sulla liquidazione dei danni patiti da ogni consumatore che non abbia già transatto.

I soli consumatori che abbiano aderito alla class action (ricordiamo che il nostro sistema giuridico accoglie, diversamente da quello statunitense, il sistema dell'opt - in, che necessita della singola adesione degli interessati all'azione collettiva già intentata), ove intendano partecipare alla fase conciliativa, dovranno formulare espressa domanda. In questa sede gli avvocati delle parti (consumatori e impresa) possono raggiungere un accordo in ordine ai risarcimenti da pagare ai singoli consumatori; in mancanza di accordo o di accordo solo parziale, la camera di conciliazione andrà deserta. In tale evenienza, i singoli consumatori dovranno intentare una nuova causa, questa volta di natura individuale, contro l'impresa per ottenere la quantificazione e liquidazione del danno patito.

È di tutta evidenza che in caso di illeciti seriali (mass torts) di modesta entità economica, il singolo consumatore ha scarso o nullo interesse tanto ad instaurare un giudizio, quanto a proporre un'istanza di conciliazione individuale.

L'azione di classe, oltre ad incentivare le azioni legali individuali attraendo il consumatore con la prospettiva di un giudizio più celere e meno oneroso, potrebbe funzionare in definitiva come catalizzatore anche nei confronti degli strumenti di conciliazione, liberandoli dalla frammentazione delle controversie seriali di modico valore (cosiddette small claims) e valorizzando la competenza professionale e l'opera del mediatore.

prof. Livia Saporito